



# Tempi di guida e riposo

# Tempo di guida e riposo

Regolamento CE 561/06

Art. 4

Il tempo di guida è la durata dell'attività di guida registrata:

- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
- manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Il riposo è ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

# La normativa sociale europea

In materia di autotrasporto di cose la normativa sociale europea persegue tre obiettivi :

- Il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- Il miglioramento della sicurezza stradale;
- L'armonizzazione delle condizioni di concorrenza.

# La normativa sociale europea

- Il miglioramento delle condizioni di lavoro: garantire ad ogni conducente professionale adeguati tempi di guida e di riposo ed uno strumento tecnico che possa in qualche modo garantire il rispetto di questi tempi;
- Il miglioramento della sicurezza stradale: garantire la circolazione di un veicolo entro i limiti stabiliti dal codice della strada.

# La normativa sociale europea

- L'armonizzazione delle condizioni di concorrenza: imporre alle imprese che svolgono un'attività di trasporto professionale uguali condizioni di partenza, al fine di evitare che “disuguaglianze normative” possano tradursi in elementi di concorrenza sleale.

# La normativa sociale europea

Con la disciplina in vigore sono stati raggiunti questi obiettivi?

Non spetta a noi in questa sede dare una risposta a questa domanda, certo è che una sua completa applicazione passa proprio dai controlli che ogni singolo Stato membro riesce a mettere in campo.

# I controlli

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha sottolineato la necessità di ..... **rafforzare i controlli e le sanzioni, in particolare per quanto riguarda la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, e in modo specifico di aumentare il numero di controlli,**..... di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione di detta legislazione.

# I controlli

## **Direttiva 2006/22/CE**

**Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85**

Ha abrogato la Direttiva 88/599/CEE (recepita con D.M. 12 luglio 1995), disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85.

# Direttiva 2006/22/CE

Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85

## OBIETTIVI

- Una corretta applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada richiede l'organizzazione di controlli uniformi ed efficaci da parte degli Stati membri, definendo condizioni minime di controllo dell'osservanza delle pertinenti disposizioni al fine di ridurre e prevenire le infrazioni;
- L'applicazione uniforme dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada onde evitare distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto nonché promuovere la sicurezza stradale e il progresso sociale.

# Direttiva 2006/22/CE

Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85

D.M. 12 luglio 1995

I controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

**I controlli su strada dei veicoli circolanti in Italia, sono effettuati dagli organi di polizia stradale e devono essere organizzati con modalità, orari ed in località diverse in modo da consentire una capillare azione di controllo ed evitare l'elusione.**

I controlli devono essere effettuati sui seguenti elementi:

- a) periodi di guida giornalieri; interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri;
- b) corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, verificando le eventuali manipolazioni dello stesso o dei fogli di registrazione;

# Direttiva 2006/22/CE

Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85

La direttiva 88/599/CEE prescriveva per i controlli su strada unicamente il controllo dei tempi di guida giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle interruzioni.

Con l'introduzione di un sistema di registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo vengono memorizzati elettronicamente e potranno essere valutati elettronicamente in loco.

Ciò dovrebbe, nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi di riposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposi ottenuti quale compensazione.

# Riepilogo

- La normativa sociale europea persegue tre obiettivi:
  - Il miglioramento delle condizioni di lavoro;
  - Il miglioramento della sicurezza stradale;
  - L'armonizzazione delle condizioni di concorrenza.
- Complementare è il ruolo dei controlli.

# La normativa sociale

**Accordo Europeo Trasporti 1° luglio 1970  
Ginevra (tempi di guida);**

**Direttiva 2002/15/CE  
(organizzazione dell'orario di lavoro delle  
persone che effettuano operazioni mobili di  
autotrasporto);**

**Regolamento 561/06 (tempi di guida);**

# Direttiva 2002/15/CE

Concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle  
persone che effettuano operazioni mobili di  
autotrasporto

## Art. 1

Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

# Direttiva 2002/15/CE

## Concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 fissa le norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, ma non ha per oggetto gli altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità.

# Direttiva 2002/15/CE

Concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle  
persone che effettuano operazioni mobili di  
autotrasporto

## Art. 2

Si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

Integra le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR, che prevalgono su quelle di questa direttiva.

# Direttiva 2002/15/CE

Concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle  
persone che effettuano operazioni mobili di  
autotrasporto

Vengono definiti:

- L'orario di lavoro;
- I tempi di disponibilità;
- Il posto di lavoro;
- Il lavoratore mobile;
- L'autotrasportatore autonomo.

# D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati **con le uniche eccezioni del lavoro** della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

# Riepilogo

- Con la direttiva 2002/15/CE si viene a dettare una disciplina riguardo all'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto che non sono considerati tempi di guida o di riposo.
- La direttiva integra le disposizioni del regolamento 3820/85 e dell'accordo AETR, ma non prevale su queste.
- La disciplina sull'orario di lavoro, di cui al D.Lgs 66/03, non si applica ai lavoratori mobili dell'autotrasporto.

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

Ginevra, 1° luglio 1970

- Favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale,
- Regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nei trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro
- Concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

## Art. 2

### *Campo di applicazione*

- Il presente accordo si applica sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente.
- Salvo accordo contrario intercorso fra le parti contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada di merci che sono esenti ai sensi del regolamento 3820/85

# Paesi aderenti al AETR

- Azerbaigian
- Bielorussia
- Bosnia e Erzegovina
- Croazia
- Kazakistan
- Macedonia
- Moldavia
- Russia
- Serbia e Montenegro
- Turchia
- Turkmenistan
- Uzbekistan

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

## Art. 3

*Applicazione di alcune disposizioni dell'accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti*

Ciascuna parte contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non parte contraente del presente accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5-10 del presente accordo.

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

Gli artt. 5 – 10 dell'Accordo AETR

Art. 5 - *Equipaggi*

Art. 6 - *Periodi di guida*

Art. 7 - *Interruzioni*

Art. 8 - *Periodi di riposo*

Art. 9 - *Deroghe*

Art. 10 - *Apparecchio di controllo*

Con le modifiche avvenute nel 1993, l'AETR è stato adeguato pienamente, sotto il profilo materiale e formale, ai due regolamenti CEE n. 3820/85 (tempi di guida) e n. 3821/85 (cronotachigrafo).

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

In sintesi:

## Periodo di guida ed interruzioni

- Periodo di guida giornaliero: max 9 h, con possibilità di prolungare 2 volte la settimana a 10 h;
- Periodo di guida settimanale (di calendario): non precisato;
- Periodo di guida in due settimane consecutive: max 90 h;
- Interruzioni nella guida dopo 4 ore e mezza di guida non interrotta: 45 minuti di interruzione oppure, fino a 3 interruzioni, di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate o immediatamente successive al periodo di guida);

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

In sintesi:

## Periodo di riposo

- Riposo giornaliero, in un periodo di 24 ore, in unica soluzione (min. 11 ore consecutive) frazionato (min. 12 ore divisibili in 2 o 3 periodi, uno di almeno 8 ore consecutive) ridotto (min. 9 ore con obbligo di riposo compensativo);
- Riposo settimanale: max dopo 6 periodi di guida giornalieri consecutivi deve durare, di norma 45 ore consecutive estendendo il riposo giornaliero, eccezionalmente:
  - almeno 36 ore consecutive, nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente,
  - almeno 24 ore consecutive, se il riposo è effettuato in luogo diverso;
- Riposo in due settimane (di calendario): possibili 2 periodi di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore;

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

In sintesi:

## Esenzioni

- Le esenzioni, almeno fino a quando l'accordo AETR non sarà completamente allineato al regolamento CE n. 561/2006, sono diverse e molto più numerose rispetto a quelle previste da quest'ultima norma.

Per effetto di tale diversa articolazione delle esenzioni, può accadere che un veicolo immatricolato nella Comunità, normalmente tenuto al rispetto delle disposizioni in materia sociale, quando effettua un trasporto internazionale extracomunitario, sia completamente esente dal loro rispetto anche per la parte di tragitto che interessa il territorio della Comunità.

# Accordo Europeo Trasporti (AETR)

Come sanzioniamo un veicolo immatricolato ad es. in Turchia che circola in Italia senza rispettare la disciplina relativa ai tempi di guida o del cronotachigrafo?

Se il trasporto avviene esclusivamente all'interno degli stati Comunitari si applicano i regolamenti Comunitari, se il viaggio avviene al di fuori degli stati Comunitari si applica l'Accordo AETR.

Con quale sanzione?

Tempi di guida e riposo  
longobardo

# Riepilogo

- L'accordo AETR ha efficacia nei confronti:
  - dei veicoli di tutti i paesi aderenti;
  - dei veicoli dei paesi non aderenti quando transitano sul territorio di uno dei paesi aderenti;
- In Italia l'accordo viene applicato nei confronti di tutti i veicoli che provengono dai paesi AETR o da altri paesi che non aderiscono neanche all'AETR.
- Al momento l'accordo AETR è adeguato ai contenuti dei Regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 (entro due anni dovrebbe essere adeguato alla 561/06).

# **Regolamento CE 561/06**

## **del 15 marzo 2006**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.**

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.

## Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore il 1° maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 1

Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada

# Definizioni

## Articolo 4

- «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi;
- «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
- «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

# Definizioni

## Articolo 4

- «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
- «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto su strada di merci :

- effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

- a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:

a) esclusivamente all'interno della Comunità; o

b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (c.d. Paesi EFTA).

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 2

L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori della Comunità o dei paesi aderenti all'EFTA, ai:

- a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;
- b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;

# Unione Europea

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania.

# Spazio economico europeo

L'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), comprende Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

I tre paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo più la Svizzera costituiscono l'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

# Paesi aderenti al AETR

- Azerbaigian
- Bielorussia
- Bosnia e Erzegovina
- Croazia
- Kazakistan
- Macedonia
- Moldavia
- Russia
- Serbia e Montenegro
- Turchia
- Turkmenistan
- Uzbekistan

# Regolamento CE 561/06

## Si applica il Regolamento 561/06

- al trasporto su strada di merci, effettuato con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- a prescindere dal paese comunitario in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
  - a) esclusivamente all'interno della Comunità; o
  - b) fra la Comunità e i paesi che sono parte dell'EFTA.

## Si applica l'accordo AETR

- al trasporto su strada di merci che si svolga in parte al di fuori della Comunità o dei paesi aderenti all'EFTA, ai:
  - a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;
  - b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 3

### Esenzioni

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 Km/h;
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, ecc;
- veicoli utilizzati in situazioni di emergenza o di salvataggio, ecc;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico ecc;
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici.

# Regolamento CE 561/06

Rispetto al 3820/85 sono inclusi nell'ambito di applicazione del 561/06:

- I veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
- carri attrezzi specializzati che operano oltre un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- I veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- I veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale.

# Regolamento CE 561/06

Come vedremo l'art. 3 del 3821/85 dispone che i veicoli esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per installare il cronotachigrafo.

Pertanto ai veicoli prima esenti, che hanno tempo fino al 31 dicembre 2007 di installare il cronotachigrafo, non si applica la disciplina sui tempi di guida.

# Riepilogo

- Il Regolamento 561/06 dall' 11 aprile 2007 ha sostituito il Regolamento 3820/85 in materia di tempi di guida;
- Si applica ai trasporti tra i paesi comunitari o dell'accordo EFTA;
- Riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate
- Ha ridotto il numero di veicoli che non debbono essere sottoposti alla sua disciplina.

# Regolamento CEE 3820/85

## Articolo 5

1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:

a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;

b) per gli altri veicoli:

- 21 anni compiuti, o

- 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 5

L'età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.

(entrerà in vigore per il trasporto di cose dal 10 settembre 2009, quando andrà a regime la disciplina della Carta di qualificazione del conducente)

Dir. 2003/59/CE del 15 luglio 2003.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 4

«Periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato

Si distingue in:

«periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

«periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 4

«settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

Il nuovo regolamento, come anche il 3820/85, non viene a dare una definizione di giornata lavorativa, la quale non necessariamente deve coincidere con quella solare.

(infatti se inizio a lavorare alle ore 1.00, dopo i tempi di guida ed i conseguenti riposi previsti, posso ritornare alla guida prima che sia scattata la mezzanotte).

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 6

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, può essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE (48 ore di norma, massimo 60).
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 6

### 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni»:

- ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività;
- quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento;
- i tempi di «disponibilità», durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori (ad es. quando il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e di periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione).

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 7

1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Durante l'interruzione, il conducente non può compiere nessuna attività lavorativa

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 4

«Riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

Si distingue in:

«periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare», almeno 11 ore, sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto», più di 9 ore ma meno di 11;

«periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare», almeno 45 ore, sia il «periodo di riposo settimanale ridotto», inferiore a 45 ore, ma più di 24;

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 8

### Riposo giornaliero

2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero (che può anche essere ridotto) nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In caso di multipresenza (due conducenti per un periodo di guida) i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

# Regolamento CE 561/06

## Articolo 8

### Riposo giornaliero

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
  - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
  - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

# Regolamento CE 561/06

**Non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo dedicati:**

- alla permanenza forzata a bordo del veicolo in attesa delle operazioni di carico o scarico;
- alla pulizia del mezzo dopo lo scarico;
- alla guida di veicoli usati per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria;
- alla verifica o assistenza per la corretta sistemazione del carico;
- al trasferimento sul luogo prendere in consegna il veicolo;
- alla reperibilità in cui tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali è chiesto al conducente di iniziare o riprendere la guida
- al riposo in cuccetta sul veicolo quando è in movimento perché condotto da altro conducente.

# Regolamento CE 561/06

## Responsabilità delle imprese di trasporto Articolo 10

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

# Regolamento CE 561/06

## Deroghe

### Articolo 11

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale.

### Articolo 13

1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando: (segue elenco di veicoli).

D.M. 6 agosto 1999 - Deroghe per l'attività di scuola guida

# Riepilogo

- L'età minima dei conducenti è fissata a 18 anni (dal 10 settembre 2009);
- I periodi di guida settimanale non debbono superare le 56 ore;
- Vengono individuate nuove definizioni, tra le quali “tempi di disponibilità” e “altre mansioni”;
- È possibile introdurre deroghe sia per i tempi di guida che per i veicoli esentati dalla disciplina.

# Accertamento delle violazioni

Regolamento CEE 3821/85 (ante 2006)

Art. 15

7. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:
- i fogli di registrazione della settimana in corso e, in ogni caso, il foglio relativo all'ultimo giorno della settimana precedente nel corso del quale ha guidato,
  - la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta e
  - i documenti di stampa prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B, e relativi ai gruppi di tempo indicati al paragrafo 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d), nel caso in cui il conducente abbia guidato un veicolo munito di tale apparecchio di controllo durante il periodo di cui al primo trattino del presente paragrafo.

# Accertamento delle violazioni

Regolamento CEE 3821/85

Art. 15

7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

- i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,
- ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
- iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

# Accertamento delle violazioni

Regolamento CEE 3821/85

Art. 15

7. b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

- i) la carta di conducente di cui è titolare,
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e
- iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

# Accertamento delle violazioni

*D.M. 12 luglio 1995*

*Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE*

## *4. Controlli su strada.*

1. I controlli su strada dei veicoli circolanti in Italia, sono effettuati dagli organi di polizia stradale e devono essere organizzati con modalità, orari ed in località diverse in modo da consentire una capillare azione di controllo ed evitare l'elusione.

2. I controlli devono essere effettuati sui seguenti elementi:

a) periodi di guida giornalieri; interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, fogli di registrazione dei giorni precedenti che debbono trovarsi a bordo del veicolo, (...) ovvero, se necessario, ultimo periodo di riposo settimanale;

b) corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, verificando le eventuali manipolazioni dello stesso o dei fogli di registrazione; ovvero, se necessario, la presenza a bordo del veicolo dell'estratto del registro di servizio e di copia dell'orario di servizio.

# Accertamento delle violazioni

*D.M. 12 luglio 1995*

*Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE*

## *6. Controlli nei locali delle imprese.*

1. I controlli nei locali delle imprese che effettuano l'autotrasporto sono eseguiti tenendo conto della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto, con particolare riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati sui seguenti elementi, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 4:

- a) periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo;
- b) limitazione bisettimanale dei periodi di guida;
- c) compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;
- d) uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

# Accertamento delle violazioni

*D.M. 12 luglio 1995*

*Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE*

## *8. Accertamento su strada di gravi violazioni.*

1. In caso di accertamento su strada di gravi violazioni alle norme dei regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85 gli organi accertatori ne danno comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa. L'Ispettorato provinciale del lavoro, può disporre l'effettuazione di un controllo nei locali delle imprese.

# Accertamento delle violazioni

## Regolamento 561/06 Articolo 20

1. Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 su richiesta.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

# Accertamento delle violazioni

## Articolo 4

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada)

1. All'art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "E' soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.";
  - b) nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485";
  - c) nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570";
  - d) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570."

# Accertamento delle violazioni

**D.L. 6-2-1987 n. 16**

**Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.**

Art. 11

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727 , devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

# Accertamento delle violazioni

**Legge 24 novembre 1981, n. 689.  
Modifiche al sistema penale**

## *1. Principio di legalità.*

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00.

## Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Art. 174, Comma 4, punti 2

# Accertamento delle violazioni

<b>Norma violata</b>	<b>Motivazione</b>	<b>p.m.r.</b>	<b>Sanzione Accessoria e/o Misure cautelari</b>	<b>Punti</b>
Art. 174 c. 4	Conducente di un veicolo per trasporto di cose che supera i prescritti periodi di guida, in quanto .....	€143	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di pausa prima di proseguire	2
Art. 174 c. 4	Conducente di un veicolo per trasporto di cose che non osservava i prescritti periodi di pausa, in quanto .....	€143	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di pausa prima di proseguire	2

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00.

## Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Art. 174, Comma 5, punti 2

# Accertamento delle violazioni

<b>Norma violata</b>	<b>Motivazione</b>	<b>p.m.r.</b>	<b>Sanzione Accessoria e/o Misure cautelari</b>	<b>Punti</b>
Art. 174 c. 5	Conducente di un veicolo per trasporto di cose che non osserva il periodo di riposo giornaliero, in quanto .....	€143	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di riposo prima di proseguire	2
Art. 174 c. 5	Conducente di un veicolo per trasporto di cose che non osserva il periodo di riposo settimanale, in quanto .....	€143	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di riposo prima di proseguire	2

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

# Accertamento delle violazioni

<b>Norma violata</b>	<b>Motivazione</b>	<b>p.m.r.</b>	<b>Sanzione Accessoria e/o Misure cautelari</b>	<b>Punti</b>
Art. 174 c. 6	Altri membri dell'equipaggio di un veicolo per trasporto di cose che non osserva il periodo di riposo giornaliero, in quanto .....	€22	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di riposo prima di proseguire	-
Art. 174 c. 5	Altri membri dell'equipaggio di un veicolo per trasporto di cose che non osserva il periodo di riposo settimanale, in quanto .....	€22	Intimazione ad effettuare i prescritti periodi di riposo prima di proseguire	-

Tempi di guida e riposo  
longobardo

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

7-bis. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 196. C.d.S.**

*Principio di solidarietà.*

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

# Accertamento delle violazioni

## Art. 174 C.d.S.

*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.*

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di (...) cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

(PER QUESTO MOTIVO COPIA DEL VERBALE DI  
CONTESTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE TRASMESSO AL D.T.T.  
COMPETENTE PER TERRITORIO).

# Accertamento delle violazioni

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

**Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.**

*Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.*

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6 (tra le quali abbiamo l'art. 174 n.d.r.), il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

# Accertamento delle violazioni

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di  
liberalizzazione regolata

*Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.*

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, (...) in caso (...) di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.

# Accertamento delle violazioni

## *Art. 207 C.d.S.*

*Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.*

*1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. (...).*

*2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (...).*

*2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.*

*3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni*

# Accertamento delle violazioni

## ACCORDO AETR

### Art. 3

*Applicazione di alcune disposizioni dell'accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti*

Ciascuna parte contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non parte contraente del presente accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5-10 del presente accordo.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 178. C.d.S.**

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 178. C.d.S.**

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 178. C.d.S.**

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

4-bis. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 178. C.d.S.**

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

# Accertamento delle violazioni

Art. 178. C.d.S.

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

# Accertamento delle violazioni

**Art. 178. C.d.S.**

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

(PER QUESTO MOTIVO COPIA DEL VERBALE DI  
CONTESTAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSO AL D.T.T.  
COMPETENTE PER TERRITORIO).